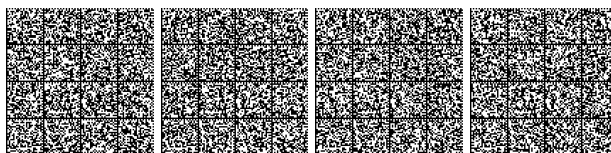


UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**Istituzione del XXVII ciclo dei corsi di dottorato****IL RETTORE**

- VISTO** l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210 che demanda alle Università il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- VISTO** il D.M. del 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999 n. 162 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO** il D.P.C.M. del 09 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001 n. 172;
- VISTO** lo Statuto dell'Università Europea di Roma approvato con D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 – Serie Generale ed emanato con Decreto Rettorale n. 14-ter del 4 Agosto 2006;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo approvato con D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 – Serie Generale - e modificato con i Decreti Rettorali n. 14-bis del 04 Agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 Luglio 2007, n. 08-09 del 05 Marzo 2009, n. 230-09 del 03 Novembre 2009 e n. 50-10 del 07 maggio 2010;
- VISTO** gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell'Università degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 116/07 del 4 Settembre 2007;
- VISTO** gli artt. 1, 2, 3, 10, 13, 14 e 15 del Regolamento del Centro Dipartimentale della Ricerca dell'Università degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 36/08 del 25 Giugno 2008;
- VISTO** il Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi di dottorato, emanato con D.R. n.28/10 del 16 aprile 2010, modificato con D.R. 70/11 del 26 luglio 2011;
- VISTO** il Regolamento attuativo ex art. 5 del Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi di dottorato emanato con D.R.328/10 del 04 ottobre 2010, modificato con D.R. 71/11 del 26 luglio 2011;
- VISTO** l'art. 19 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011 n.10;
- PRESO** atto delle proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo con sede amministrativa presso l'Università Europea di Roma;
- VISTE** le delibere con le quali il Comitato Ordinatore, in funzione di Senato Accademico e di Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane, anche nelle articolazioni dei rispettivi Consigli di Ambito, nelle sedute del 15.06.2011 e del 19.07.2011, ha espresso parere favorevole in relazione all'istituzione del XXVII ciclo dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università Europea di Roma e l'emanazione del relativo bando;



VISTE le delibere con le quali il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 21.06.2011 e del 25.07.2011 ha espresso parere favorevole all'istituzione del XXVII ciclo dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università Europea di Roma e l'emanazione del relativo bando;

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Interna,

decreta:

Art. 1
Istituzione del XXVII ciclo

Presso la Scuola dottorale in Scienze Umane dell'Università Europea di Roma è istituito il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in:

1. **Categorie giuridiche e tecnologia;**
2. **Storia della civiltà europea. Radici, cultura, identità;**
3. **Psicologia cognitiva e valutazione clinica;**
4. **Economia e Management.**

Art. 2
Selezioni

Sono indetti pubblici concorsi, per curriculum universitario ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1.

I connotati essenziali di ciascun dottorato sono riportati negli allegati nn. 1-4 al presente decreto del quale formano parte integrante e sostanziale.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

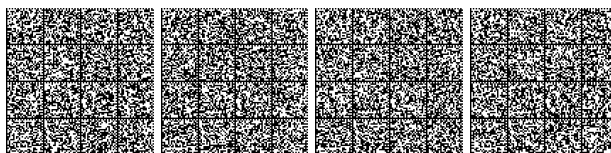
- laurea magistrale conseguita ai sensi del del D.M 270/2004
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999
- laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale
- titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniera.

In quest'ultimo caso, se il titolo non è già stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio italiani richiesti, l'ammissione al concorso è subordinata al riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca.

Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguano il titolo di studio richiesto prima della data di espletamento del concorso di ammissione. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva" ed il candidato sarà tenuto a produrre, a pena di decadenza, il relativo certificato attestante il conseguimento del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta.

Art. 4
Domanda di partecipazione alla selezione

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera secondo lo schema allegato (All. n. 5) al presente bando, devono essere dirette al Rettore dell'Università Europea di Roma – Ufficio Ricerca - Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma – e pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 30° giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella G.U. della Repubblica Italiana. Qualora il termine per la



ricezione delle domande di selezione coincida con un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.

La documentazione, inoltrata tramite servizio postale con sola raccomandata A.R., dovrà essere contenuta in un plico sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE SELEZIONE AMMISSIONE DOTTORATO DI RICERCA IN ..."seguito dall'indicazione della denominazione del corso di dottorato a cui si intende partecipare.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine di scadenza previsto dal bando. In tal caso fa fede il timbro postale di spedizione.

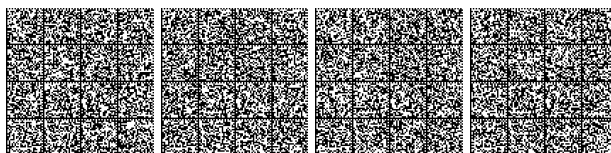
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione alla selezione potranno essere spedite con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di scadenza del presente bando. Pertanto, non sarà tenuto conto di integrazioni documentali pervenute oltre tale scadenza e/o trasmessi con modalità diverse da quelle previste per l'inoltro delle domande, salvo quanto disposto per i candidati ammessi "con riserva".

Nel caso in cui si intenda concorrere a più dottorati dovranno essere redatte altrettante domande.

La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e redatta in carta libera in lingua italiana con chiarezza e precisione sotto la responsabilità del candidato stesso, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) il cognome (cognome da nubile per le donne coniugate), il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale;
- b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
- c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della Commissione Giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari, che **non** intendono partecipare alle prove concorsuali);
- d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e stranieri);
- e) l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della media dei voti riportati nel corso degli esami previsti dalla propria carriera universitaria, del voto finale, della durata del corso di studi, dell'Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera, nonché la data del decreto con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza; tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane. I candidati non ancora in possesso del titolo di studio saranno ammessi con "riserva" e saranno tenuti a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta.
- f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti;
- g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera scelta per la prova orale;
- h) di essere/non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche;
- i) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
- j) di aver preso visione del bando di concorso;
- k) il recapito eletto ai fini del concorso specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.



Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata **pena l'esclusione**:

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- curriculum vitae;
- copia del certificato di laurea;
- eventuali pubblicazioni in formato cartaceo;
- i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza (solo per i possessori di titolo di studio non dichiarato equipollente)

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.

Non saranno ammessi a partecipare al concorso coloro le cui domande **non** riportino:

- il cognome ed il nome;
- la residenza e il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende partecipare;
- l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di studi, dell'Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera, nonché la data del decreto con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa;

Saranno, inoltre, esclusi automaticamente dal concorso i candidati che non conseguiranno il titolo di studio richiesto prima dell'espletamento della prova scritta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

DOMANDA DI AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari è prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per difetto.

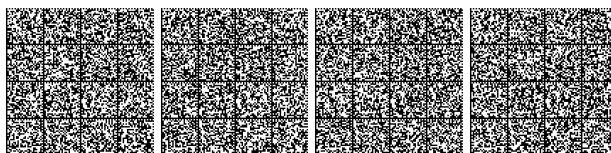
Pertanto i cittadini extracomunitari che **non** intendono concorrere per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno:

- indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere in soprannumero;
- inviare il proprio curriculum il quale dovrà contenere, in particolare, l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di studi, dell'Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera, nonché la data del decreto ministeriale con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza.

Si precisa che tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.

In particolare lo studente extracomunitario dovrà produrre, qualora venga ammesso al corso di dottorato, la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio entro la data di inizio dei corsi di dottorato di ricerca.

Si precisa, inoltre, che i candidati extra-comunitari in possesso di titolo di studio italiano non possono accedere ai posti in soprannumero ma dovranno sostenere le prove concorsuali al fine di essere ammessi al corso di dottorato.



Art. 5

Prove di selezione

Le prove di selezione sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

L'esame di ammissione al corso consiste nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e in un colloquio.

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di 100 punti per ciascun candidato, dei quali 20 sono riservati alla valutazione del curriculum universitario, post-universitario e professionale ed alle eventuali pubblicazioni, 40 alla valutazione della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale.

La valutazione dei titoli avviene prima della correzione della prova scritta e per i soli candidati che abbiano consegnato l'elaborato di tale prova.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino un punteggio inferiore a 40, sommando i voti ottenuti nella valutazione del curriculum universitario e post-universitario e della prova scritta. I risultati della valutazione dei titoli e della prova scritta sono resi pubblici prima della prova orale.

Sono ritenuti idonei i candidati che conseguano come voto complessivo almeno 80/100.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

Il curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo le seguenti modalità:

a) voto di laurea o di diploma in centodecimali fino a 10 punti:

10 punti	110 e lode
8 punti	da 109 a 110
7 punti	da 107 a 108
5 punti	da 105 a 106
4 punti	da 103 a 104
2 punti	da 101 a 102
1 punto	da 99 a 100

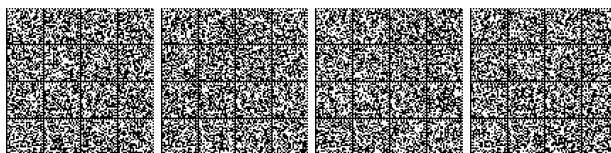
b) media degli esami fino a 7 punti

7 punti	da 29.50 a 30
6 punti	da 29.00 a 29.49
5 punti	da 28.50 a 28.99
4 punti	da 28.00 a 28.49
3 punti	da 27.50 a 27.99
2 punti	da 27.00 a 27.49
1 punto	da 26.50 a 26.99

c) diploma di Master o corso equiparato da 0 a 1 punto

d) Pubblicazioni ai sensi e secondo i criteri
dell'art. 3, D.M. 28 luglio 2009, n. 89 da 0 a 2 punti.

Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora verrà reso pubblico con almeno 15 giorni di anticipo attraverso l'affissione all'Albo di Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Università www.universitaeeuropeadiroma.it, nella sezione Ricerca, Dottorati di ricerca. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



Art. 6

Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti di ruolo del Centro dipartimentale per la ricerca. Ogni commissione sarà composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli.

Art. 7

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e approvata con Decreto Rettorale. Sono ritenuti idonei i candidati che conseguano come voto complessivo almeno 80/100.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d'età.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

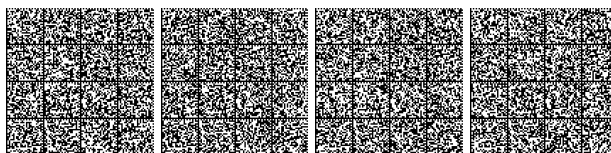
Art. 8

Domanda di iscrizione

I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli concorsi di dottorato saranno affissi all'Albo di Ateneo, nonché resi noti sul sito internet di Ateneo www.universitaeeuropeadiroma.it entro i 15 giorni successivi all'espletamento delle prove concorsuali. Tale affissione rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali.

I vincitori entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla succitata affissione, dovranno presentare – a pena di decadenza – alla Segreteria Generale dell'Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, Roma, piano terra, nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, la richiesta di iscrizione al corso secondo il modello rilasciato dall'amministrazione stessa e reperibile anche sul sito internet dell'Ateneo www.universitaeeuropeadiroma.it, che dovrà contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:

- a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata del corso su indicato;
- b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso;
- c) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
- d) di volersi/non volersi impegnare in attività didattiche presso l'Università, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti;



- e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione;
- f) di impegnarsi, qualora intraprenda o già svolga attività esterne, a darne comunicazione all'Amministrazione Universitaria, affinché il Collegio dei Docenti si esprima circa la compatibilità o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attività, che non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta per il dottorato;
- g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorato;

nonché le seguenti autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000:

- cittadinanza posseduta;
- titolo di studio conseguito;
- reddito personale complessivo presunto riferito all'anno 2012 (anno di erogazione della eventuale borsa di studio).

I portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo.

I candidati devono, inoltre, presentare contestualmente alla domanda di iscrizione al corso, pena la decadenza, i seguenti documenti:

- fotocopia del documento d'identità, debitamente firmata;
- fotocopia del Codice Fiscale;
- copia del certificato di laurea;
- n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;
- 1 fototessera in formato digitale (jpg);
- ricevuta del versamento della 1° rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a € 1000 (118,00 euro di tassa regionale + 882,00 tassa di iscrizione) da effettuarsi:
 - o tramite bonifico sul c/c bancario **IT62K0335901600100000005493** intestato alla Università degli Studi Europea;
 - o Presso lo sportello di cassa dell'Ufficio Economato (dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30).

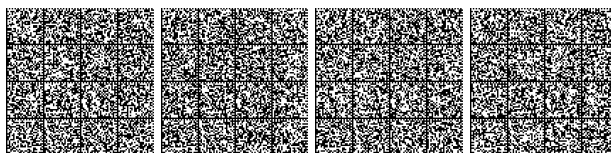
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno considerati rinunciatari; coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.

L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 Borse di studio

Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato all'allegato corrispondente, pari ad un importo, per il primo anno di corso, di € 13.638,47 (assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata) così come stabilito dall'art. 1 del D.M. 18.06.08, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici.

Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purché le relative convenzioni siano stipulate in data antecedente l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione.



L'aumento del numero delle borse di studio può, previa delibera degli Organi di Governo dell'Ateneo da assumersi prima dell'espletamento delle prove scritte, determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio e dei posti messi a concorso sarà reso noto esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo.

La durata della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti e fermo restando le limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa.

Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.

Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso; per la fruizione della stessa il limite di reddito personale complessivo annuo è fissato in € 16.000,00 lordi.

Esso va riferito all'anno solare di erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

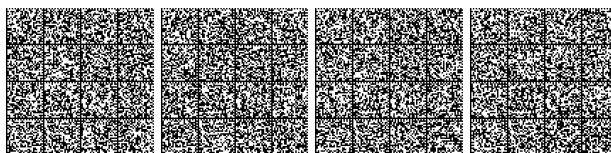
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo. La modulistica relativa agli adempimenti citati sarà reperibile presso la Segreteria Generale.

Art. 10

Dipendenti pubblici

Ai sensi di legge, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.



Art. 11

Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta a € 2000 annue così suddiviso:

- 1° rata: € 1000 (all'atto dell'iscrizione)
- 2° rata: € 1000 (entro il 16.03.2012)

Qualora il dottorando non provveda al pagamento della seconda rata entro la scadenza prevista, verrà applicata una tassa pari ad euro 50,00.

Art. 12

Obblighi dei dottorandi

All'inizio di ogni anno accademico ogni studente definisce, col concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al Consiglio di Dottorato che lo approva, richiedendo eventualmente allo studente opportune modifiche.

Entro il primo anno di corso ogni studente deve frequentare tutti i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di corso ogni studente deve partecipare attivamente ai cicli di seminari previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli insegnamenti ed ai seminari è obbligatoria.

Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il piano di studi personalizzato e deve fare una relazione sullo stato d'avanzamento della tesi.

Il terzo anno è interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di livello internazionale.

Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni studente presenta una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Consiglio di Dottorato, che ne cura la conservazione.

È consentito l'esercizio di attività compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attività esterne non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta dal dottorando.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata.

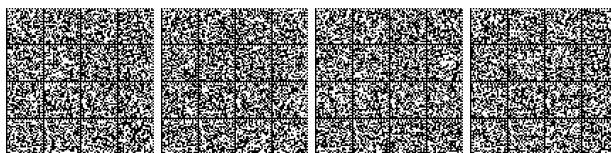
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporrà con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente rimesse.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università Europea di Roma possono svolgere limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 13

Titolo di Dottore di Ricerca

Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione di non compromettere in alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.



Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al Regolamento di Ateneo.

Art.14
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2, comma 11, del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax (+39) 06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it

Art. 15
Trattamento dei dati personali

L'amministrazione universitaria con riferimento al d.lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Art. 16
Pubblicità

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile sul sito WEB dell'Università Europea di Roma <http://www.universitaeeuropeadiroma.it>

Roma, 27 luglio 2011

Il Rettore: SCARAFONI

